



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta Generale per l'autotrasporto e del Comitato per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, che ha apportato modificazioni al citato decreto legislativo 284/2005;

VISTO inoltre il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 12, comma 83 che ha novellato l'art. 10, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 284/2005;

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123, recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134, recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, con cui si è provveduto alla ricomposizione del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 luglio 2014, n. 312, alla luce delle ulteriori designazioni pervenute;

CONSIDERATO che in sede di esame istruttorio, la domanda di accreditamento presentata dall'Associazione Transfrigoroute Italia - ASSOTIR presso il Comitato Centrale veniva rigettata per la mancata dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 10, comma 1, lett. f), n. 6) del decreto legislativo 284/2005, come richiamato dall'art. 1, lett. f) del decreto dirigenziale n. 213 del 30 gennaio 2013;

Renato Pirelli

CONSIDERATO che per effetto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 00098/2015 di accoglimento dell'istanza cautelare si rende necessario ammettere con riserva ASSOTIR in seno al Comitato centrale;

VISTA la nota del 24 gennaio 2015 con la quale l'Associazione Transfrigoroute Italia - ASSOTIR indicava i nominatavi dei componenti designati a rappresentarla in qualità di componenti effettivo e supplente nelle persone rispettivamente del dott. Claudio Donati e del sig. Mauro Sarrecchia;

CONSIDERATO che la nomina dei suddetti componenti deve intendersi risolutivamente condizionata alla pronuncia definitiva del TAR del Lazio sul merito del ricorso;


VISTO, infine, l'art. 10, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 284/2005 che prevede che i componenti del Comitato Centrale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi durano in carico tre anni e possono essere confermati o sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati;

DECRETA

Articolo 1

Il dott. Claudio Donati ed il sig. Mauro Sarrecchia sono nominati, rispettivamente componente effettivo e componente supplente in rappresentanza dell'associazione Transfrigoroute Italia - ASSOTIR in seno al Comitato Centrale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

La suddetta nomina decadrà ove al termine del giudizio di merito il Giudice amministrativo non dovesse accogliere il ricorso proposto dall'Associazione Transfrigoroute Italia - ASSOTIR. Nel caso di sentenza di merito favorevole, i suddetti componenti, ove non sostituiti dall'associazione di riferimento, durano in carica sino alla scadenza dell'attuale composizione dell'organo con decorrenza dalla data del presente decreto.



II MINISTRO

PER COPIA CONFECA

Renato Rube

W